

Azienda Provinciale



per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento

**CAPITOLATO TECNICO- AMMINISTRATIVO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI
TRASPORTO MATERIALI – FARMACI ANTIBLASTICI E
CAMPIONI BIOLOGICI - DESTINATI ALL’OSPEDALE DI
TIONE**



OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO



INDICE

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	6
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	7
Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto	7
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	8
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	8
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	8
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	9
Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	10
Art. 16 – Subappalto.....	10
Art. 17 – Tutela dei lavoratori.....	10
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	10
Art. 19 – Sicurezza e valutazione rischi	11
Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	11
L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.	11
Art. 21 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.....	11
Art. 22 – Garanzia definitiva.....	12
Art. 23 – Obblighi assicurativi	12
Art. 24 – Penali.....	12
Art. 24 – Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa	13
Art. 25 – Recesso	14
Art. 26 – Definizione delle controversie	14



Azienda Provinciale  *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento

Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 28 – Obblighi in materia di legalità	14
Art. 29 – Spese contrattuali	15
Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	15
Art. 31 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento di APSS	15
Art. 32 – Norma di chiusura.....	16



OHSAS 18001:2007



Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto di farmaci antiblastici e campioni biologici;
2. L'appaltatore deve garantire la copertura di alcune tratte, con mezzi idonei ed in maniera diretta dalla sede di ritiro alla sede di destinazione. Le voci di servizio che compongono l'appalto sono le seguenti:
 - **VOCE A** = *trasporto farmaci antiblastici* – tratta “Rovereto – Tione”;
 - **VOCE B** = *trasporto farmaci antiblastici* – tratta “Ponte Arche – Tione” ;
 - **VOCE C** = *trasporto campioni di sangue* – tratta “Pinzolo – Tione”;
 - **VOCE D** = *eventuali viaggi urgenti* – tratta “Ambulatori di zona – Tione”;

Quantità, tempistiche, sedi di partenza e di destinazione per le varie voci sono indicate nella tabella seguente:

VOCE	QUANTITA' GIORNALIERE N/GG	TEMPISTICHE	SEDE E ORARIO DI PARTENZA	SEDE E ORARIO DI DESTINAZIONE
A	1	tutti i giorni non festivi da lunedì a giovedì	Ospedale di Rovereto ore 14:00	Ospedale di Tione ore 15:15
	2	tutti i lunedì non festivi e tutte le giornate post festive	Ospedale di Rovereto ore 08:00	Ospedale di Tione ore 09:15
B	1	tutti i martedì	Ambulatorio infermieristico di Ponte Arche ore 10:00/10:15	Laboratorio dell'Ospedale di Tione ore 10:20/10:35
C	1	tutti i mercoledì	Casa della Salute di Pinzolo ore 10:00/10:15	Laboratorio dell'Ospedale di Tione 10:20/10:35
D	10 ca.	tutti i giorni, esclusi i sabati, le domeniche e le festività	Ambulatori di zona (Pinzolo, Ponte Arche, Borgo Chiese, Storo)	Laboratorio dell'Ospedale di Tione

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. I farmaci antiblastici ed i campioni biologici devono essere movimentati nel rispetto del



D.Lgs. 81/2008 e delle prescrizioni previste in materia dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al D.M. 06/07/99 sul trasporto dei medicinali ed alle Linee Guida n. 236 del 07/1999 per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antitumorali in ambiente sanitario. Per quanto riguarda il trasporto di campioni biologici inoltre, si richiede l'applicazione delle disposizioni previste dalla Circolare n° 16 del 20 luglio 1994 "Spedizione di materiali biologici deperibili e/o potenzialmente infetti" e della Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici" del Ministero della Salute, che ribadisce appropriate procedure per:

- Garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle operazioni di spedizione e di trasporto
- Impedire la dispersione di agenti infettanti o potenzialmente infettanti nell'ambiente
- Far sì che il materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle condizioni ottimali al fine di poter essere analizzato, garantendo la sicurezza del personale di laboratorio e l'attendibilità dell'esito.

2. Il farmaco antitumorale viene allestito presso il settore U.Ma.C.A della Farmacia di Rovereto e il suo trasporto deve essere effettuato in regime di sicurezza da un operatore designato e formato, il quale li trasferisce in sistemi costituiti da "valigetta a tenuta stagna a sua volta collocata in borsa isoterma con contenitore in polipropilene espanso, idonea al trasporto a temperatura controllata (previo inserimento di idonei stabilizzatori di temperatura)". Tali contenitori sono adibiti ad uso esclusivo per il trasporto di chemioterapici. I contenitori devono sempre essere mantenuti chiusi ermeticamente durante il trasporto e devono essere etichettati con il messaggio: "**Attenzione! Contiene farmaci chemioterapici: manipolare con cautela**" e tenuti lontani da fonti di calore, come previsto dalle normative vigenti di cui al paragrafo precedente.

L'incaricato al trasporto preleva il contenitore già predisposto presso la Farmacia dell'Ospedale di Rovereto e firma il registro.

L'incaricato al trasporto consegna il contenitore contenente le terapie allestite direttamente al personale della struttura di destinazione: DH ONCOLOGICO Ospedale di Tione, firma il registro di consegna e recupera i contenitori vuoti che verranno riportati l'indomani alla Farmacia di Rovereto.

Si deve evitare di lasciare incustodite tali sostanze che possono subire alterazioni di tipo chimico fisico (temperatura e luce non adeguata) o cadute accidentali con versamenti, ed evitare che possano essere impropriamente maneggiate da persone non autorizzate. In caso di fuoriuscita accidentale di materiale dal flacone all'interno del contenitore per il trasporto, l'operatore non deve aprire il contenitore, ma riportarlo il prima possibile al settore U.Ma.C.A. della Farmacia di provenienza.

3. La spedizione di campioni diagnostici deve avvenire seguendo le procedure previste dalle Circolari n° 16 del 20 luglio 1994 "Spedizione di materiali biologici deperibili e/o potenzialmente infetti" e n. 3 dell'8 maggio 2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici" del Ministero della Salute. Il confezionamento dei campioni biologici per il trasporto, viene effettuato dalle strutture APSS incaricate. Il contenuto oggetto del servizio di trasporto prevede un sistema a tre involucri, così configurato:

- Recipiente primario. Esso contiene il campione. Può trattarsi di provetta, tubi, ampolle, in ogni caso deve essere di materiale impermeabile, a tenuta stagna, con chiusura ermetica, etichettato ed avvolto in materiale assorbente (carta bibula o cotone) presente in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido fuoriuscito in caso di rottura.
- Recipiente secondario. È un contenitore di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna, adatto a contenere e proteggere il recipiente primario. Esso può contenere anche più recipienti



primari purché adeguatamente collocati.

- Recipiente esterno o terziario. È il contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni. Il contenitore esterno può essere di cartone rigido, plastica o altri materiali resistenti ad urti ed intemperie.

Laddove nella spedizione venga usato ghiaccio questo deve essere posto all'esterno del contenitore secondario. Esso deve essere a tenuta stagna (siberini o pannetti di ghiaccio). Si usa quando si trasportano campioni per il dosaggio di analiti instabili.

In caso di danneggiamento, durante il trasporto o al momento della consegna, di colli contenenti sostanze infette o potenzialmente tali, dovranno essere immediatamente contattati il laboratorio di provenienza, il destinatario ed il Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, cui sono deputed le azioni volte ad impedire la trasmissione di eventuali infezioni, comprese le misure di disinfezione, isolamento, immunoprofilassi attiva e passiva.

4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara; ulteriori indicazioni non puntualizzate negli atti di gara, relativamente alle modalità di esecuzione del servizio, verranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. Il trasportatore deve apporre su apposito registro l'orario di partenza e l'orario di arrivo, controfirmato da chi spedisce e da chi riceve;

5. Durante le consegne gli autisti/operatori debbono essere sempre reperibili, tramite numero telefonico comunicato all'APSS.

6. La ditta appaltatrice si deve impegnare ad utilizzare un numero adeguato di personale per eseguire i servizi nei tempi e nei modi prescritti, e in caso di scioperi la ditta deve mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto, adeguandosi alle eventuali disposizioni dell'Azienda.

7. La Ditta appaltatrice dovrà nominare un Referente del servizio con il compito di controllare e a far osservare la corretta esecuzione delle attività, prescritte nel presente capitolato e comunicate da APSS, di tutto il personale impiegato.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede a:

- comunicare tempestivamente al Referente qualsiasi variazione relativamente ai tragitti da effettuare;
- dare un preavviso di 12 ore sulle tratte urgenti da effettuare.



Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile; il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili; la legge 13 agosto 2010, n. 136; il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la legge 6 novembre 2012, n. 190; il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51; le norme del codice civile, oltre alle normative di settore applicabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo al D.M. 06/07/99 ed alla Circolare n. 3 dell’8 maggio 2003 del Ministero della Salute.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

3. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- a.1) il capitolato tecnico-amministrativo;
- a.2) l’offerta economica dell’appaltatore;
- a.3) DUVRI;
- a.4) altri eventuali allegati;

4. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data indicata in sede di stipula e ha durata di 1 (uno) anno.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. I suindicati quantitativi si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno dell’ APSS, calcolato sulla base delle tratte richieste e dei km effettuati nell’anno precedente e pertanto, non saranno vincolanti ma potranno variare, in base alle esigenze dell’Azienda e con oscillazioni nel limite del 20% in più od in meno, nei casi previsti dall’art. 27 della l.p.n. 2/2016, senza che per questo l’affidatario possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il Dirigente, pro tempore, del Servizio di Gestione Servizi Generali dell’APSS.

2. Prima dell’avvio della fornitura la Stazione appaltante potrà nominare un Direttore dell’Esecuzione (DEC); in tal caso il nominativo verrà comunicato tempestivamente all’appaltatore.





3. Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto; nel caso in cui quest'ultimo non venga nominato, il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

2. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

3. APSS provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore su base mensile posticipata, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto di eventuali subappaltatori. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione, che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura;

4. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

5. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

6. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.

7. Si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell'ordine di APSS e il relativo CIG.

8. Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

9. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.



OHSAS 18001:2007





10. L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato nell'apposito articolo del presente Capitolato.

11. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

12. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'APSS sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

13. Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La Ditta appaltatrice dovrà comunicare il nominativo di un Referente del servizio cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere. Di tale Referente la ditta dovrà fornire ad APSS il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori delle ore di servizio. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno eseguite in contraddittorio con il Referente e regolarmente documentate. In caso di assenza o impedimento del Referente la ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

3. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penali" del presente capitolato.

4. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.





Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad A.P.S.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. A.P.S.S. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.P.S.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.P.S.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.P.S.S. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.P.S.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad A.P.S.S..

Art. 16 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 limitatamente alla quota subappaltabile.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno



escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 19 – Sicurezza e valutazione rischi

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. Allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, in ottemperanza all'art. 26, comma 3-bis, del DLgs 81/2008, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). I suddetti costi, così individuati, sono indicati nella lettera d'invito e non saranno soggetti a ribasso. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato - Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, potrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.

Art. 21 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati da APSS esclusivamente per le specifiche finalità del trattamento inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e, in particolare, per espletare in modalità telematica procedure di gara per servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: DLgs 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici; LL.PP. n. 2/2016, n. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione, L.P n. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione; DPR n. 445/2000.
2. Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti pubblici: il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è quindi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, nonché - in caso di aggiudicazione - ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).
3. I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.
4. Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.



5. I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel “Manuale di gestione degli archivi”, disponibile e liberamente accessibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.
6. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
7. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.
8. Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, è il Rup.
9. L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.
10. L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 22 – Garanzia definitiva

La garanzia definitiva è facoltativa nei termini e nelle modalità previste ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016. Con riferimento al suddetto articolo normativo e in considerazione del presunto importo di affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si evidenzia che APSS intende avvalersi della facoltà di richiedere, in sostituzione della prestazione della garanzia definitiva, una riduzione dello 0,75% del prezzo di aggiudicazione.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. La Stazione appaltante si riserva di chiedere, durante la vigenza contrattuale, copia della Polizza RCA e RCT dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni previste dal presente Capitolato, derivante dal mancato rispetto degli orari definiti con APSS, la stazione appaltante si riserva di applicare una penale pari ad € 50,00. A partire dalla seconda contestazione, sarà applicata una penale di € 100,00.
2. In caso di mancata effettuazione del servizio sarà applicata una penale di € 150,00. In caso di inadempimento reiterato sarà applicata una penale di € 300,00.
3. Se il ritardo o la mancata effettuazione del servizio dovessero verificarsi per un numero pari o superiore a n.3 volte, APSS potrà procedere a risoluzione del contratto.
4. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale massima annuale pari al 10% del valore netto contrattuale.
5. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.



6. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

7. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva, se prestata, ai sensi dell'art. "Garanzia definitiva" del presente capitolato.

8. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 24 – Risoluzione del contratto e clausole di risoluzione espressa

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto nei termini previsti contrattualmente o richiesti dalla stazione appaltante;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'articolo "Controlli sull'esecuzione del contratto" del presente Capitolato;
- h) reiterato disservizio, inteso quale ritardo o mancata effettuazione del servizio, per un numero pari o superiore a n. 3 volte;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto del 10% dell'importo contrattuale;
- j) il venire meno dei requisiti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto (requisiti per la partecipazione e requisiti del personale impiegato);
- k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite direttamente o attraverso subappaltatori;
- l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy e/o sugli obblighi di riservatezza di cui al presente capitolato;

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, garantendo il contraddittorio.





3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 25 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

2. In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.





2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 29 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 31 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento di APSS

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell'APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano i cui documenti sono accessibili sul sito internet dell'APSS <https://www.apss.tn.it/documenti-corrruzione> (area amministrazione trasparente) L'appaltatore si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

2. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Apss, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012 (Legge anticorruzione), dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex



dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento, inoltre come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 d.Lgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

5. L'appaltatore si impegna, infine, a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti corruzione> documenti anticorruzione> documenti operativi vigenti.

Art. 32 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



OHSAS 18001:2007

